

**ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E COMUNE DI CAMPI BISENZIO -  
BIBLIOTECA "TIZIANO TERZANI" - PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO  
DELLA PRODUZIONE EDITORIALE REGIONALE**

VISTA la legge 15 aprile 2004 n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" che prevede la costituzione degli archivi nazionale e regionale della produzione editoriale;

VISTO il DPR 3 maggio 2006 n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" attuativo della citata legge 106/2004, che all'art. 4 specifica le modalità e i tempi per la costituzione degli "Archivi delle produzioni editoriali regionali";

VISTO l'art. 24, comma 5, del D.L.24/04/2014 n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", che prevede che agli istituti depositari dell'Archivio della produzione editoriale regionale della Toscana sia consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;

RICHIAMATO il Decreto Direttore Generale n. 1052 del 15/12/2014, decreto di "scarto" sul deposito legale;

RICHIAMATO il Decreto Direttore Generale 13/05/2015 "Sanzioni sul materiale soggetto a deposito legale" ;

VISTO l'art. 25 della Legge regionale n. 21/2010 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, attività culturali";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 12 febbraio 2007 (così come rettificata dalla deliberazione Giunta Regionale n. 319 del 14 maggio 2007) che approva la proposta riguardante l'elenco degli istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate sul territorio regionale;

VISTA la deliberazione della Conferenza Unificata del 18 ottobre 2007 con la quale si approva l'elenco degli istituti delle regioni e delle province autonome depositari dei documenti della produzione editoriale regionale, in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2007 che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del sopra citato regolamento, rende noto a livello nazionale l'elenco degli istituti depositari individuati dalle singole regioni;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale N° 6543 del 15 Dicembre 2008 che approva la bozza di Accordo con gli istituti depositari, sulla base del modello approvato in data 28 febbraio 2008 dalla Conferenza delle Regioni, e che disciplinava i rapporti con gli istituti depositari, statali e non statali;

PRESO ATTO che tutti gli accordi sottoscritti a seguito dell'approvazione del decreto sopra citato sono scaduti nel 2012;

CONSIDERATO che le norme sopra indicate si propongono il fine di raccogliere e conservare i documenti destinati all'uso pubblico della produzione editoriale italiana quali testimonianze della cultura e della vita sociale del Paese;

CONSIDERATI gli obiettivi di documentare la produzione editoriale a livello tanto nazionale quanto regionale e di offrire servizi bibliografici;

CONSIDERATA l'opportunità di rafforzare la collaborazione tra Stato e Regioni al fine di coordinare ruolo e attività degli istituti depositari nazionali e regionali con l'obiettivo di creare nel tempo un vero e proprio sistema del deposito legale;

CONSIDERATA, in attuazione del comma 5 del citato articolo 4 del Regolamento, la possibilità per le Regioni di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio, sulla base di un apposito accordo che disciplini le modalità attuative;

CONSIDERATO che la Biblioteca Tiziano Terzani è una delle più importanti realtà nel panorama bibliotecario italiano, e la più importante in assoluto in Toscana, nel settore del libro per bambini e ragazzi e che, in quanto tale, si configura come l'istituto più idoneo al deposito di questa tipologia di documenti;

CONSIDERATO inoltre che la biblioteca annovera tra i propri fini la conservazione del patrimonio bibliografico ed è dotata della struttura organizzativa e delle professionalità necessarie per garantirla;

#### TRA

Regione Toscana, c.f. 01386030488, con sede in Firenze - Piazza Duomo n.10, rappresentata dal dirigente regionale Paolo Baldi, nato "*Omissis*" e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, nominato responsabile del Settore Patrimonio culturale, museale e documentario, Siti UNESCO, Arte contemporanea, con decreto del Direttore Generale n. 2936 del 26 febbraio 2021, in applicazione della L.R. 1/2009 ed autorizzato ai sensi dell'art. 54 della L.R. 38/2007 ad impegnare legalmente e formalmente la Regione Toscana per il presente atto, il cui schema è stato approvato con il decreto dirigenziale n. 22954 del 09/12/2021, esecutivo nei termini di legge

#### E

Comune di Campi Bisenzio – Biblioteca "Tiziano Terzani" - c.f 80016750483, con sede in Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante, n. 36, rappresentato dalla Dott.ssa Gloria Giuntini nata a "*Omissis*", in qualità di Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona", giusto Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021, domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituzione e autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta per il presente atto, il cui schema è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_, esecutiva nei termini di legge

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### 1. Finalità

La Regione Toscana (d'ora in poi Regione) e la Biblioteca Tiziano Terzani (d'ora in poi Biblioteca) collaborano per la corretta conservazione, gestione e valorizzazione dei libri di letteratura per ragazzi (anche su supporto informatico) pubblicati sull'intero territorio regionale ricevuti per

deposito legale e costituenti l'Archivio regionale della Produzione Editoriale, secondo quanto previsto dalla L. 15 aprile 2004, n. 106, art. 4 e dal suo Regolamento attuativo (DPR 3 maggio 2006, n. 252).

## 2. Attività

### La Regione

- a. conferma il ruolo di Istituto depositario facente parte dell'archivio regionale della produzione editoriale, svolto dalla Biblioteca;
- b. favorisce il raccordo a livello regionale con gli altri istituti depositari;
- c. coopera con la Biblioteca nell'individuare i soggetti obbligati al deposito legale e la loro produzione editoriale al fine di agevolare la raccolta dei documenti editi sul territorio;
- d. promuove, in collaborazione con la Biblioteca, la diffusione delle informazioni bibliografiche e la valorizzazione dei documenti pervenuti per deposito legale per favorirne l'accesso e la fruizione;
- e. sanziona, a seguito del processo verbale di accertamento trasmesso dalla Biblioteca, i soggetti inadempienti con riferimento alle modalità previste all'art. 44 del Regolamento e alle norme regionali in materia di sanzioni amministrative;
- f. individua, in qualità di responsabile delle attività per l'archivio regionale, il dirigente del Settore Patrimonio culturale, Museale e documentario, Siti UNESCO, Arte contemporanea

La Biblioteca d'intesa con la Regione, secondo quanto indicato al precedente punto 1, svolge le seguenti attività:

- a. riceve e conserva i documenti ricevuti inventariandoli in una serie separata contrassegnata dalla sigla D. L.;
  - b. entro il mese di gennaio di ogni anno comunica alla Regione l'inventario dei documenti ricevuti nell'anno precedente. L'inventario deve essere redatto in formato editabile (calc o excel) e deve indicare i seguenti dati: data di inventariazione, numero di inventario, autore, titolo, editore, codice isbn (se presente), valore patrimoniale e tipologia di materiale.
  - c. cataloga con continuità e regolarità secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie di documenti e collabora regolarmente al catalogo regionale Bibliotoscana. Nella scheda di catalogo deve essere inserita la sigla "D.L./aaaa";
  - d. assicura la disponibilità e la consultazione in sede dei documenti ricevuti in unica copia;
  - e. assicura la conservazione dei documenti nella loro integrità e individuando, d'intesa con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, modalità di conservazione e fruizione idonee a favorirne la salvaguardia;
  - f. collabora ai progetti di valorizzazione dell'archivio regionale della produzione editoriale;
  - g. effettua, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore;
  - h. verifica l'esatto adempimento delle prescrizioni della Legge e del Regolamento, reclama i documenti non pervenuti, con riferimento alle modalità previste nel comma 1 dell'art. 44 del Regolamento e trasmette alla Regione il processo verbale di accertamento dell'inadempimento;
  - i. individua, in qualità di responsabile delle attività per l'archivio regionale, la U.O. 2.1 Servizi
1. Educativi e Culturali.

## 3. Durata

Il presente accordo avrà una durata di tre (3) anni, fatta salva la possibilità di recesso da entrambe le parti, con almeno sei mesi di preavviso, per gravi inadempienze delle clausole dell'accordo, da comunicarsi a mezzo PEC

L'accordo è rinnovabile per ulteriori tre (3) anni, salva la diversa volontà delle parti da comunicarsi a mezzo PEC almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo stesso.

p. Regione Toscana  
Paolo Baldi

p. Comune di Campi Bisenzio - Biblioteca Tiziano Terzani  
Gloria Giuntini